



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

ORD. N. 105/2020
del 30 ottobre 2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS) – MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

IL SINDACO

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Tenuto conto che, come disposto dall'Ordinanza n. 85, l'Unità di Crisi della Regione Campania si è riunita per assumere di concerto con l'Ance Campania le determinazioni necessarie in vista della commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2 novembre emanando il comunicato n. 547 del 29 ottobre 2020 che ad ogni buon fine si allega in copia;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 che registra un incremento di casi positivi anche sul territorio comunale;

Considerato che in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti aumenta esponenzialmente il numero di visitatori al Cimitero comunale con conseguente potenziale incremento dell'esposizione dei cittadini al contagio del virus;

Ravvisata l'urgente necessità di adottare misure specifiche finalizzate al contenimento e alla riduzione del rischio di contagio della popolazione;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) e in particolare il comma 5 il quale dispone che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

ORDINA

con decorrenza dal 31 ottobre 2020 e fino al 2 novembre 2020:

- il divieto di svolgimento all'interno del Cimitero comunale di celebrazioni religiose o funzioni che possano creare forme spontanee di assembramento, fatta eccezione per la benedizione solenne delle tombe e deposizione della corona di fiori al Sacrario dei caduti in guerra nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
- il divieto di assembramenti, anche di natura spontanea e/o occasionale, all'interno del cimitero e nelle aree esterne adiacenti lo stesso;
- il divieto di accesso al cimitero per coloro che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5°;
- di indossare in tutta l'area cimiteriale, interna ed esterna, dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

- sia praticato l'accesso al cimitero in modo dilazionato al fine di assicurare la presenza contemporanea, all'interno dello stesso, di un numero non superiore a cinquanta persone e per una permanenza di quindici minuti per ciascun turno;
- l'apertura del cimitero per i giorni 1 e 2 novembre 2020 con orario continuativo dalle ore 8.30 alle ore 19.00;
- ai titolari di esercizi commerciali di rivendita fiori posti nelle immediate vicinanze del cimitero di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e delle misure di contenimento previste dalle vigenti Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.

Incarica il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, anche mediante coordinamento con gli organismi di volontariato e di protezione civile all'uopo resisi disponibili.

Incarica altresì il Responsabile dei servizi cimiteriali di collocare all'ingresso e all'uscita del cimitero dispenser di gel idroalcolico per l'igiene delle mani nonché apposita segnaletica per i percorsi di entrata e di uscita.

Avverte che le violazioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

La presente Ordinanza è inoltrata al Comando della Polizia Locale del Comune di Agerola e al Comando della Stazione Carabinieri di Agerola per quanto di rispettiva competenza.



Il Sindaco
Prof. Luca Mascolo